

ARPADIS ITALIA S.R.L. - CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Disposizioni generali

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita (di seguito anche solo "Condizioni Generali") formano parte integrante e disciplinano tutti i contratti, gli accordi - compresi quelli relativi ai servizi accessori - e gli ordini effettuati dall'Acquirente presso Arpadis Italia S.r.l. (in seguito anche solo "Venditore"), anche in assenza di espresso richiamo. Con il perfezionamento di ciascun accordo o contratto, e per tutto il periodo di validità dello stesso, le Condizioni Generali ivi espresse si intendono ferme ed irrevocabili. Eventuali deroghe o integrazioni saranno valide solo se concordate per iscritto tra le Parti. Con la sottoscrizione dell'accordo, del contratto o dell'ordine, oltre alle condizioni particolari di vendita in esso contenute, l'Acquirente dichiara di aver ricevuto, preso visione e accettato integralmente e senza riserve il contenuto delle presenti Condizioni Generali per quanto non espressamente derogato e si obbliga ad osservarle nell'esecuzione del rapporto instaurato con il Venditore. L'Acquirente dichiara espressamente che, qualora le Condizioni Generali di Vendita contengano clausole onerose ai sensi dell'Art. 1341, comma 2, c.c., queste sono state da lui specificamente approvate per iscritto in calce al presente accordo, ai sensi e per gli effetti di legge. Qualora l'Acquirente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, questi dichiara che le clausole delle presenti Condizioni Generali che determinino un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi contrattuali a suo carico sono state oggetto di specifica trattativa individuale tra le Parti.
- 1.2. Le presenti Condizioni Generali, unitamente all'Ordine o al Contratto specifico sottoscritto, costituiscono l'unica ed esclusiva regolamentazione applicabile al rapporto tra le Parti. Queste prevalgono su ogni accordo, comunicazione o intesa precedente o contestuale, sia verbale che scritta, inclusi documenti o moduli dell'Acquirente. Qualsiasi modifica, deroga o aggiunta è valida solo se concordata per iscritto tra le Parti, restando comunque efficaci le presenti Condizioni Generali in quanto compatibili.
- 1.3. Le presenti Condizioni Generali sono disponibili per l'Acquirente sul sito del Venditore, al link www.arpadis.com, accessibile cliccando la voce "Sales & Purchase Conditions", dove egli ha la possibilità di visionarle, scaricarle, salvarle e stamparle in un formato durevole prima della sottoscrizione del contratto, dell'accordo o dell'ordine. Le stesse si considerano, quindi, conosciute e conoscibili dall'Acquirente al momento della sottoscrizione del contratto, dell'accordo o dell'ordine. Eventuali modifiche e/o aggiornamenti delle Condizioni Generali saranno in vigore dal momento della loro pubblicazione sul sito del Venditore.

2. Formazione del contratto e Responsabilità

- 2.1. Il Venditore è vincolato agli ordini dell'Acquirente solo dopo averli confermati per iscritto. Anche gli ordini e/o le modifiche di ordini effettuati verbalmente o telefonicamente devono essere confermati per iscritto da parte del Venditore. In difetto di conferma scritta, l'ordine resta privo di efficacia.
- 2.2. I preventivi e/o le offerte commerciali comunque formulati dal Venditore prima dell'ordine non sono vincolanti e costituiscono unicamente un invito all'Acquirente a formulare una proposta contrattuale. È esclusa, nei limiti consentiti dalla Legge, qualsiasi responsabilità del Venditore, inclusa la responsabilità precontrattuale, per il risarcimento o indennizzo a favore dell'Acquirente per eventuali danni diretti o indiretti dipendenti dalla mancata o ritardata conferma dell'ordine.
- 2.3. Le eventuali modifiche apportate dall'Acquirente al proprio modulo d'ordine o alla proposta/offerta del Venditore sono valide ed efficaci solo se accettate e confermate per iscritto dal Venditore.

3. Termini

- 3.1. I termini previsti per le consegne o per i servizi accessori sono solo indicativi, salvo che non siano stati espressamente concordati come vincolanti per iscritto dalle Parti. Qualsiasi ritardo nella consegna non darà diritto all'Acquirente alla risoluzione del contratto né ad alcun risarcimento del danno, fatta salva la responsabilità del Venditore per dolo o colpa grave.
- 3.2. Se un termine di consegna è vincolante, deve essere specificatamente indicato ed accettato come tale nel modulo d'ordine o nel contratto. Anche in tal caso, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di ritardo, qualora questo sia determinato da cause a lui non imputabili, ivi inclusi, a titolo esemplificativo:
 - casi di forza maggiore, caso fortuito, circostanze imprevedibili ed eccezionali e, comunque, ogni circostanza non imputabile al Venditore, anche se tali situazioni dovessero verificarsi a soggetti terzi (inclusi i sub-fornitori) il cui coinvolgimento è indispensabile per l'adempimento del Venditore;
 - mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'Acquirente;
 - modifiche richieste dall'Acquirente dopo la conferma d'ordine del Venditore o durante l'esecuzione dell'ordine;
 - mancata fornitura da parte dell'Acquirente delle informazioni richieste entro il termine stabilito;
 - eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione per cause non imputabili al Venditore, valutate anche in relazione al prezzo di vendita pattuito.

4. Consegne - Trasporto

- 4.1. Salvo disposizioni contrarie, la consegna della merce si intende avvenuta Franco Fabbrica (Ex Works) presso lo stabilimento del Venditore o altro luogo dallo stesso indicato. Il Venditore si libera dall'obbligo di consegna e il rischio di perimento o danno della merce si trasferisce all'Acquirente nel momento in cui il Venditore comunica che la merce è pronta e a disposizione per il ritiro o con rimessa al vettore o spedizioniere designato. In caso di mancato ritiro, il Venditore si riserva la facoltà di depositare la merce presso i propri magazzini o terzi. In tale circostanza, la merce sarà conservata esclusivamente a rischio e spese dell'Acquirente. Per l'attività di deposito e conservazione, il Venditore avrà facoltà di applicare un prezzo di deposito. Qualora il Venditore agisca come mandatario dell'Acquirente per organizzare la spedizione o il trasporto, tale attività è svolta a nome, rischio e spese dell'Acquirente, e il Venditore non assume responsabilità per il trasporto, la movimentazione, il carico e lo scarico della merce stessa.
- 4.2. Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare l'accettazione di un ordine o di procedere a consegne parziali o frazionate della merce in funzione della disponibilità e della sufficienza dei propri stock o per altre ragioni oggettive e giustificite. Se l'Acquirente rifiuta di ricevere una consegna parziale o frazionata è comunque tenuto a corrispondere al Venditore il prezzo di vendita pattuito per tale porzione, fatto salvo il diritto del Venditore di addebitare le spese di trasporto e deposito nel rispetto della normativa vigente. L'Acquirente ha comunque l'onere di provvedere allo smaltimento dell'imballaggio.
- 4.3. Qualora la fornitura sia articolata in più consegne parziali e/o frazionate, ogni singola consegna è considerata una prestazione a se stante e sarà oggetto di

specifica fatturazione da parte del Venditore. La mancata consegna di una (o più) consegne parziali e/o frazionate non comporterà la risoluzione dell'intero contratto, a meno che l'inadempimento non sia considerato di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.) con riguardo all'interesse complessivo dell'Acquirente. L'Acquirente non potrà rifiutare le consegne parziali da parte del Venditore, salvo il diritto di eccepire il legittimo inadempimento nei limiti previsti dalla Legge. In ogni caso, ogni eventuale diritto dell'Acquirente al risarcimento del danno e/o indennità per inadempimento del Venditore è limitato a quanto espressamente previsto dalla legge, escluso in ogni caso il risarcimento per dolo o colpa grave del Venditore.

- 4.4. La differenza in eccesso o difetto fino al 10% (dieci per cento) rispetto ai volumi di merce previsti nell'ordine o nel contratto non saranno considerate inadempimento imputabile al Venditore. L'Acquirente è tenuto ad accettare tale variazione ed il prezzo totale d'acquisto sarà conseguentemente adeguato in proporzione al rapporto prezzo/volume.
- 4.5. L'Acquirente deve conservare tutti i documenti che permettono l'identificazione della merce, come, tra l'altro i documenti di trasporto che accompagnano la merce; egli deve anche produrre questi documenti alla prima richiesta del Venditore.
- 4.6. Fermo restando l'obbligo di diligenza del Venditore, è esclusa qualsiasi responsabilità di questi per ritardo o cancellazione della consegna imputabile a terzi, inclusi i vettori o gli spedizionieri, o derivanti da interruzioni della catena di fornitura globale e/o da carenza di materie prime. Resta altresì esclusa la responsabilità per cause di forza maggiore, caso fortuito, circostanze imprevedibili ed eccezionali e, comunque, per ogni circostanza non imputabile al Venditore. Tutti i costi derivanti dal trasporto e dalla giacenza della merce rimangono ad esclusivo carico dell'Acquirente.

5. Clausola di riserva di proprietà

- 5.1. Fermo restando il trasferimento del rischio di perimento all'Acquirente dal momento in cui la merce è messa a disposizione/consegnata, secondo quanto previsto dall'art. 4, la merce rimane di esclusiva proprietà del Venditore fino all'integrale e completo pagamento del prezzo totale d'acquisto, incluse eventuali spese accessorie, interessi di mora ed ogni altro costo a carico dell'Acquirente. In caso di mancato pagamento del prezzo totale entro la data di scadenza convenuta, il contratto di vendita si intenderà risolto di diritto (art. 1456 c.c.), qualora il Venditore dichiarerà per iscritto all'Acquirente di volersi avvalere della presente clausola risolutiva. La risoluzione avverrà senza necessità di previa messa in mora. A seguito della risoluzione, l'Acquirente dovrà provvedere immediatamente alla restituzione della merce a proprie spese. Le somme versate dall'Acquirente saranno trattenute dal Venditore a titolo di equo compenso per l'uso della merce e risarcimento del danno derivante dalla risoluzione. Rimane comunque fermo il diritto del Venditore, in alternativa alla risoluzione, di agire in giudizio per ottenere l'adempimento delle obbligazioni ed il pagamento del residuo prezzo dovuto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno ulteriore.
- 5.2. In virtù della vendita con riserva di proprietà, il Venditore mantiene la proprietà della merce fino al completo ed integrale pagamento del prezzo d'acquisto, comprese eventuali spese accessorie. Fino al completo pagamento del prezzo, all'Acquirente è fatto divieto ad usare, consumare, mescolare, lavorare, vendere, trasferire, dare in pegno o gravare con diritti reali, o in qualsiasi modo alienare la merce.
- 5.3. Fino al pagamento completo del prezzo d'acquisto, l'Acquirente si impegna a custodire la merce a proprie spese e con la diligenza del buon padre di famiglia, mantenendola nel suo imballaggio originale ed in un luogo certo e determinato, separata dagli altri beni dell'Acquirente, in modo che sia in qualsiasi momento individuabile e identificabile come proprietà del Venditore. L'Acquirente si impegna, inoltre, ad informare i terzi interessati che la merce rimane di proprietà esclusiva del Venditore.
- 5.4. Considerato che il rischio di perimento o danneggiamento della merce si trasferisce all'Acquirente con la messa a disposizione/consegna della merce, secondo quanto previsto dall'art. 4, quest'ultimo rimane responsabile in via esclusiva per la perdita della merce, anche se dovuta a caso fortuito o forza maggiore, e resta obbligato a corrispondere l'intero saldo del prezzo concordato. Per tale motivo l'Acquirente rinuncia a sollevare eccezioni volte ad evitare o ritardare il pagamento del prezzo dovuto, fatto salvo il diritto di proporre eccezioni di nullità, annullabilità o rescissione del contratto (art. 1462 c.c.).
- 5.5. In caso di azioni conservative e/o esecutive promosse da terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà, l'Acquirente si impegna: a) dichiarare immediatamente all'Ufficio Giudiziario o all'Autorità competente l'esistenza della riserva di proprietà a favore del Venditore; b) notificare immediatamente e, comunque, non oltre 1 (uno) giorno lavorativo dall'atto compiuto (o dalla sua conoscenza), l'avvenuto pignoramento/sequestro al Venditore a mezzo p.e.c. o raccomandata a/r, allegando copia del verbale e di ogni atto ricevuto. La mancata o tardiva comunicazione comporterà l'obbligo di risarcimento del danno nei confronti del Venditore per la perdita del suo diritto di proprietà.

6. Prezzo e pagamento

- 6.1. Il prezzo d'acquisto e le condizioni di pagamento sono quelli menzionati nell'ordine accettato dal Venditore o nell'accordo. In assenza di un'espressa definizione dei prezzi in tali documenti, si applicano quelli previsti dal listino del Venditore, in vigore al momento della conferma d'ordine. Ai prezzi concordati si sommano eventuali spese di trasporto e tutti gli altri oneri o costi accessori a carico dell'Acquirente, come specificato nell'ordine. I pagamenti devono essere effettuati al Venditore, con valuta legale, tramite bonifico bancario su conto corrente da esso indicato, entro la data di scadenza pattuita. Altre forme di pagamento non sono ritenute valide se non approvate espressamente dal Venditore. Il Venditore si riserva il diritto di richiedere all'Acquirente ulteriori garanzie di pagamento (incluse fidejussioni o garanzie reali) qualora, successivamente alla conferma d'ordine, le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano oggettivamente divenute tali da mettere in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione. I costi inerenti le modalità di pagamento (inclusi i costi d'incasso, ove previsti) sono a carico dell'Acquirente.
- 6.2. Se non diversamente specificato, i prezzi sono espressi in EURO, escludendo l'IVA, i dazi, le tasse, le sovrattasse di importazione, le spese portuali, di contrattualità o di attesa o altri supplementi che sono a carico dell'Acquirente.
- 6.3. Salvo diversa pattuizione vincolante stabilita nell'ordine o nell'accordo, le fatture sono sempre pagabili presso la sede del Venditore entro i termini specificati nel documento contabile.
- 6.4. Qualsiasi reclamo relativo all'esattezza di una fattura deve essere notificato al Venditore entro 7 (sette) giorni lavorativi dal ricevimento. In assenza di notifica entro tale termine, la fattura si intenderà accettata ed il diritto di contestazione sarà oggetto di decadenza, fatta salva la facoltà di opporre

eccezioni relativa alla nullità, annullabilità e rescissione del contratto.

- 6.5. L'Acquirente non potrà trattenere o compensare alcun pagamento dovuto in base a qualsiasi ordine o accordo, nonché non potrà invocare alcun diritto di compensazione dei propri debiti nei confronti del Venditore. Resta esclusa la facoltà dell'Acquirente di opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, salvo che per le eccezioni di nullità, di annullabilità e di rescissione del contratto. Il Venditore conserva il diritto di compensare i propri crediti con i debiti verso l'Acquirente.
- 6.6. In caso di mancato pagamento di una fattura alla data di scadenza, l'Acquirente sarà tenuto a versare al Venditore, di pieno diritto e senza previa messa in mora, gli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, calcolati dalla data del dovuto al saldo effettivo.
- 6.7. In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta sarà applicata, senza necessità di previa messa in mora, una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo rimasto impagato, fatto salvo il potere di riduzione equa da parte del giudice ai sensi di legge. Resta impregiudicato il diritto del Venditore al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 6.8. In caso di riscossione giudiziaria o esecutiva di fatture non pagate, l'Acquirente sarà tenuto a rimborsare al Venditore, oltre al credito, agli interessi di mora ed alle penali, anche le spese legali e accessorie.
- 6.9. Il Venditore si riserva il diritto di modificare unilateralmente i termini e le condizioni di pagamento convenute, di richiedere all'Acquirente garanzie aggiuntive di pagamento o pagamenti anticipati o, in alternativa, di sospendere l'esecuzione o recedere dagli accordi non ancora eseguiti, qualora: a) le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione (Art. 1186 C.C.); o b) le garanzie offerte si siano ridotte; o c) l'agenzia di assicurazione del credito utilizzata dal Venditore abbia ridotto il limite di assicurazione accordato all'Acquirente.

7. Garanzie e contestazioni

- 7.1. Il Venditore garantisce la conformità della merce consegnata alle specifiche contrattuali ed alle indicazioni tecniche riportate sull'imballaggio o sull'etichetta o sui documenti di trasporto che li accompagnano.
- 7.2. L'Acquirente è tenuto ad ispezionare immediatamente la merce al momento della consegna, verificandone l'integrità e la quantità. In caso di vizi o non conformità palesi l'Acquirente che intende rifiutare la merce, deve darne comunicazione scritta al Venditore entro 24 (ventiquattro) ore dalla comunicazione di messa a disposizione della stessa, tramite pec o lettera raccomandata a/r anticipata via e-mail, descrivendo dettagliatamente i motivi del rifiuto, a pena di decadenza dal diritto di rifiuto per vizi palesi. L'Acquirente può procedere con prelievi di campioni e analisi, a propria cura e spese. I costi derivati al Venditore per l'eventuale ritardo nella consegna causato da tali ispezioni non potranno in ogni caso essergli imputati e saranno a carico dell'Acquirente.
- 7.3. La presa in consegna o scarico della merce da parte dell'Acquirente (o del vettore da lui incaricato), implica l'accettazione della merce e la conformità della stessa rispetto ai vizi palesi e alla qualità. Fatti salvi i termini di Legge per la garanzia relativa ai vizi occulti o per la mancanza di qualità essenziali.
- 7.4. L'Acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al Venditore entro 8 giorni dalla consegna della merce. Qualora la merce presenti dei vizi occulti che l'Acquirente dimostra di non aver potuto scoprire nelle verifiche preliminari, la garanzia del Venditore decade se la denuncia dei vizi non venga presentata entro 8 giorni dalla data della scoperta, tramite pec o lettera raccomandata anticipata via e-mail, in cui l'Acquirente descrive il difetto rilevato.
- 7.5. La garanzia non si applica e il Venditore è esonerato da qualsiasi responsabilità per vizi e difetti rilevati nella merce dopo che la stessa è stata utilizzata e/o manipolata e/o trasformata in tutto o in parte dall'Acquirente ovvero quando la merce non ha più la propria forma originale o è stata alterata o mescolata con altre sostanze.
- 7.6. (1) Il Venditore garantisce la merce consegnata contro vizi e difetti che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore. L'Acquirente decade dalla garanzia se al momento della conclusione del contratto conosceva i vizi o se questi erano facilmente riconoscibili, salvo che il Venditore abbia dichiarato che la merce ne era esente. In deroga a quanto previsto dall'art. 1492 c.c., il Venditore si riserva la facoltà di scegliere, in via alternativa e su base esclusiva, se: a) eliminare il vizio o risarcire i danni, nei limiti indicati al seguente punto (2), o b) sostituire la merce difettosa.
(2) Qualora il Venditore scelga di risarcire i danni o di eliminare il vizio, l'accredito all'Acquirente sarà limitato ai costi diretti delle riparazioni o delle modifiche rese necessarie per sanare il vizio o il difetto lamentato. L'Acquirente, accettando tali condizioni, rinuncia espressamente a richiedere il risarcimento di ogni ulteriore danno (emergente o lucro cessante), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno derivante da dolo o colpa grave del Venditore (Art. 1229 c.c.). Qualora il Venditore proceda alla sostituzione della merce difettosa, l'Acquirente dovrà restituire al Venditore la merce difettosa. In caso di sostituzione, la fornitura avverrà da parte del Venditore nel minor tempo possibile. Se l'Acquirente procede all'acquisto di merce sostitutiva da altro fornitore senza previa autorizzazione scritta del Venditore, quest'ultimo nulla riconoscerà. Se autorizzato, il Venditore pagherà solo nei limiti del prezzo originario da lui applicato per la fornitura, con esclusione del rimborso per eventuali eccedenze o differenze di prezzo.
- 7.7. Le garanzie relative alla conformità della merce, inclusa l'ipotesi di mancanza di qualità o difetto di conformità, sono esclusivamente quelle previste e regolate dal precedente punto 7.6., in quale si intende assorbente e sostitutivo di ogni altra garanzia legale o implicita. Fatta salva la responsabilità per dolo o colpa grave, e ad eccezione della responsabilità per morte o danni alla persona, il Venditore esclude ogni altra responsabilità (sia contrattuale che extracontrattuale) per vizi o difetti della merce inclusi: a) la responsabilità per danno emergente o lucro cessante subito dall'Acquirente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la perdita di clienti, perdita di profitti, perdita di produzione, danni all'immagine, per danni derivanti da reclami sollevati da soggetti terzi); b) la responsabilità derivante dall'uso improprio o difforme della merce rispetto alle specifiche indicate dal Venditore. In ogni caso, la responsabilità complessiva del Venditore, derivante da qualsiasi causa in base alle precedenti disposizioni contrattuali non potrà superare il valore fatturato delle merci al momento della consegna.

8. Recesso, risoluzione e sospensione

- 8.1. Salvo quanto previsto dalle altre Condizioni Generali, il Venditore ha facoltà, a propria scelta e senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria, di sospendere immediatamente l'esecuzione della propria obbligazione di consegna (art.

1461 c.c.), di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o recedere da ordini non ancora eseguiti previa comunicazione all'Acquirente al verificarsi dei seguenti eventi, che le Parti considerano cause di grave inadempimento o grave rischio per l'adempimento:

- (1) l'Acquirente non adempie alla propria obbligazione di pagamento per un determinato ordine o, in caso di pluralità di ordini o di rapporto continuativo, per uno o più ordini pregressi, qualora le somme siano già esigibili;
- (2) l'Acquirente non adempie all'obbligazione di pagamento stabilita nell'ordine o nel contratto entro 5 (cinque) giorni dalla messa in mora notificata;
- (3) l'Acquirente omette o rifiuta di prendere in consegna la merce ordinata;
- (4) l'Acquirente diventa insolvente; sia assoggettato a stato di liquidazione; sia sottoposto ad una amministrazione provvisoria o a procedure concorsuali di qualsiasi tipo; cessi la propria attività; cessi in tutto o in parte di pagare i propri debiti verso il Venditore;
- (5) le condizioni patrimoniali dell'Acquirente siano divenute tali da porre in evidente pericolo il conseguimento della controprestazione, ivi incluso il caso in cui l'Acquirente diminuisca le garanzie prestate o l'assicuratore del credito (ove previsto) ritiri o riduca la linea di credito concessa (art. 1186 e 1461 c.c.).
- 8.2. In caso vi sia solo la sospensione dell'esecuzione dell'ordine o del contratto per i motivi di cui al punto 8.1, il Venditore avrà il diritto di richiedere il pagamento anticipato delle somme fino a quel momento dovute dall'Acquirente e/o di esigere le garanzie che ritiene necessarie per poter riprendere la consegna della merce.
- 8.3. In caso di risoluzione dell'ordine o del contratto per qualsiasi motivo menzionato al punto 8.1, il Venditore avrà il diritto di esigere il pagamento immediato di tutte le somme fino a quel momento dovute, che diventeranno tutte esigibili con ogni decadenza dal beneficio del termine eventualmente concesso.
- 8.4. Il Venditore, in ogni caso, non è tenuto ad alcun risarcimento e/o garanzia in caso di recesso, risoluzione o sospensione dell'ordine o del contratto per i motivi indicati al punto 8.1, fatte salve le ipotesi di responsabilità per dolo o colpa grave.

9. Caso fortuito e Forza maggiore

- 9.1. Il Venditore è esonerato da ogni responsabilità in caso di inadempimento o ritardo nell'adempimento della propria prestazione qualora ciò derivi, in tutto o in parte, dalle seguenti cause di caso fortuito, forza maggiore o da causa comunque ad esso non imputabile, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, come tale da considerarsi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da:
(1) una mancanza, un'interruzione o un ritardo nella fornitura di materiali e/o risorse naturali e/o materie prime da parte di terzi fornitori;
(2) sospensione di prestazioni lavorative da parte del proprio personale o di terzi;
(3) la mancanza di mezzi di trasporto;
(4) l'inadempimento, la sospensione o la riduzione, per qualsiasi motivo, attuale o minacciata, delle forniture al Venditore da parte dei suoi fornitori; in tal caso il Venditore può non eseguire la prestazione se dimostra che lui stesso non ha in stock la merce da consegnare ovvero, se lo stock fosse insufficiente all'adempimento, può a sua volta sospendere o ridurre le forniture ai propri clienti eventualmente ripartendole tra di essi, avuto riguardo agli obblighi di consegna;
(5) ogni evento che sia oltre il ragionevole controllo del Venditore, incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo, inondazioni, incendi, guerre, sommosse, disordini civili, scioperi, serrate, perturbazione industriale, tempeste, azioni delle autorità civili o governative, ecc.;
(6) circostanze al di là del ragionevole controllo del Venditore.

10. Trasferimento - Subappalto

- 10.1. Senza il previo consenso scritto del Venditore, l'Acquirente non è autorizzato a trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'ordine o il contratto o i diritti e gli obblighi da esso derivanti. Il Venditore ha, viceversa, il diritto di subappaltare, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione a terzi ovvero ha il diritto di cedere il contratto concluso con l'Acquirente a terzi, senza il preventivo consenso di quest'ultimo.

11. Diritto applicabile e foro competente

- 11.1. L'ordine e/o il contratto, concluso tra le parti, sono governati esclusivamente dal diritto italiano.
- 11.2. Per ogni controversia, con riferimento all'esecuzione e all'interpretazione delle presenti Condizioni Generali e di ciascun accordo, è competente in via esclusiva il Tribunale di Udine.
- 11.3. La competenza esclusiva di cui al precedente punto 11.2. è pattuita a beneficio esclusivo del solo Venditore e, pertanto, lo stesso conserva la facoltà di instaurare un procedimento giudiziario, a proprio insindacabile giudizio, anche avanti al Tribunale competente in base al luogo dove ha sede legale od operativa l'Acquirente. Tale facoltà, viceversa, viene negata all'Acquirente che sarà vincolato dal Foro esclusivo sopra indicato.

12. Diversi

- 12.1. Le presenti condizioni, insieme all'ordine e/o al contratto, costituiscono l'intero accordo tra le parti e riguardano l'oggetto dei loro obblighi reciproci. Possono essere modificati solo da un accordo scritto tra Venditore ed Acquirente.
- 12.2. La nullità o la non applicazione di una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali non pregiudica la validità o l'applicabilità delle altre disposizioni. Se del caso, le parti si impegnano a sostituire immediatamente la disposizione nulla o inapplicabile.
- 12.3. Il fatto che il Venditore non invochi le presenti Condizioni Generali in un determinato momento non può essere interpretato come una rinuncia ad invocarle in seguito.
- 12.4. Le notifiche e le comunicazioni tra le parti devono essere fatte per iscritto e si considerano valide se effettuate con lettera raccomandata a/r, o a mezzo pec, o via per fax o e-mail; agli indirizzi del Venditore e dell'Acquirente indicati nell'ordine o nel contratto. Vengono fatti salvi i termini e le scadenze indicati dalle singole disposizioni delle presenti Condizioni Generali in ordine alla loro efficacia.